

Legge regionale 18 maggio 2016, n. 12.

“Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

TITOLO I
PRINCIPI E OBIETTIVI

Art. 1

(Finalità, definizioni e destinatari)

1. In attuazione degli articoli 3, 33, 34 e 117 della Costituzione e degli articoli 4 e 8 dello Statuto della Regione Campania, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali definiti a livello nazionale, la Regione disciplina gli interventi in materia del diritto allo studio universitario.
2. La Regione disciplina e promuove un sistema organico di strutture, servizi ed interventi al fine di rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale al pieno ed effettivo sviluppo delle capacità attitudinali e professionali degli studenti, con particolare riferimento ai capaci e meritevoli sprovvisti di un reddito adeguato, nel rispetto del principio del pluralismo istituzionale.
3. I destinatari della presente legge sono:
 - a) gli studenti iscritti ai corsi di studio delle università statali e non statali che rilasciano titoli aventi valore legale ed aventi sede nella Regione, ad eccezione delle università telematiche istituite ai sensi dell'articolo 26, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2003);
 - b) gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché gli studenti iscritti agli altri corsi di cui al comma 4.
4. Ai fini della presente legge si intende:
 - a) per università: le università e gli istituti universitari statali e non statali legalmente riconosciuti aventi sede nella regione Campania, ad esclusione delle università telematiche istituite ai sensi dell'articolo 26, comma 5 della legge 289/2002;
 - b) per istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica: le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati);
 - c) per corsi: i corsi di istruzione superiore e di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti, rispettivamente, dall'articolo 3 del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti

l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509) e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508), attivati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché i corsi attivati dalle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del regolamento adottato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38 (Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n.127) a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea, conseguiti presso le università.

Art. 2

(Compiti della Regione)

1. La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, direttiva, vigilanza e controllo in materia di diritto allo studio universitario.
2. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1:
 - a) elabora, tenuto conto delle proposte formulate dalle Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario della Campania (ADISUC) di cui all'articolo 3, ed approva il piano regionale annuale degli interventi, delle attività e dei servizi di cui all'articolo 12 individuando le risorse disponibili;
 - b) individua gli standard minimi di qualità dei servizi abitativi e di ristorazione e le modalità di accesso ai servizi del sistema regionale;
 - c) favorisce e coordina lo sviluppo di azioni di miglioramento della qualità e della quantità dei servizi per il diritto allo studio universitario per garantirne il più elevato livello di omogeneità;
 - d) vigila sull'attività delle ADISUC anche per assicurare il pieno rispetto del contratto di servizio dello studente di cui all'articolo 9, ed esercita, in caso di inadempienza da parte delle ADISUC, i poteri sostitutivi ai sensi della normativa vigente ovvero i poteri previsti dall'articolo 5, comma 11;
 - e) semplifica e migliora le procedure per la partecipazione ai concorsi per l'assegnazione dei contributi e dei benefici per garantire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione degli interventi di sostegno economico;
 - f) sviluppa sinergie con le università per la realizzazione di protocolli di informazione ed orientamento per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati e dei laureati;
 - g) sovrintende e vigila affinché vi sia la compatibilità di strumenti e l'omogeneità di acquisizione e trattamento dei dati propri dei sistemi informatici delle università e delle ADISUC di cui all'articolo 3;
 - h) attiva un sistema di monitoraggio della vita universitaria degli studenti, nonché dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e dei benefici offerti a sostegno del diritto agli studi universitari, mediante l'istituzione di un sistema informativo e statistico;
 - i) promuove e realizza convegni, seminari, ricerche e indagini demoscopiche sul diritto allo studio universitario;
 - l) elabora una relazione annuale sullo stato di esecuzione della legge da sottoporre alla valutazione del Consiglio regionale;
 - m) verifica i risultati complessivi della gestione.
3. Sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, che provvede entro novanta giorni dal

ricevimento, le deliberazioni delle ADISUC concernenti:

- a) il bilancio di previsione con allegato il piano di attività annuale;
- b) l'asestamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- c) il rendiconto generale;
- d) le determinazioni relative alla pianta organica;
- e) l'alienazione e l'acquisto di immobili.

4. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, richiede l'acquisizione di atti e di documenti, dispone le verifiche e le ispezioni per accertare il regolare funzionamento delle ADISUC ed in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi delle ADISUC, previa diffida a provvedere, esercita il potere sostitutivo tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta.

5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere f), g), h), i) è istituito un fondo di accantonamento, non superiore al 2 per cento delle disponibilità previste per l'anno finanziario di riferimento, sul corrispondente appostamento in bilancio delle risorse previste per il diritto allo studio universitario.

6. La Regione promuove e sostiene la collaborazione delle ADISUC con le istituzioni pubbliche e private, le associazioni e le fondazioni per assicurare l'adesione al principio della sussidiarietà orizzontale.

Art. 3

(Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario della Campania - ADISUC)

1. Per migliorare e rendere più efficaci le misure di sostegno per il diritto allo studio, coniugandole con le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici per gli studenti, sono istituite:

- a) l'Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania 1, (ADISUC1), con sede legale e amministrativa a Napoli, per i servizi e benefici in favore degli studenti di cui all'articolo 1, comma 3, iscritti alle istituzioni di cui allo stesso comma 3, aventi sede legale nelle province di Napoli;
- b) l'Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania 2, (ADISUC2), con sede legale e amministrativa a Salerno, per i servizi e i benefici in favore degli studenti di cui all'articolo 1, comma 3, iscritti alle istituzioni di cui allo stesso comma 3, aventi sede legale nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

2. Le ADISUC si avvalgono di sedi operative per l'erogazione dei servizi nelle province in cui hanno sede legale le istituzioni universitarie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) e sono dotate di personalità giuridica, di autonomia patrimoniale e organizzativa. Il loro funzionamento è disciplinato, oltre che dalla presente legge, dagli statuti delle ADISUC approvati dai rispettivi Consigli di amministrazione.

3. Le ADISUC assicurano la realizzazione in ambito regionale degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati nell'articolo 8.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 4

(Organi delle ADISUC)

1. Sono organi di ciascuna ADISUC:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori legali dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

2. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Comitato regionale di coordinamento delle Università della Campania (CUR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della l. 15 marzo 1997, n.59) ha la rappresentanza legale dell'ADISUC, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno, assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione e vigila sull'andamento della gestione demandata alla dirigenza secondo i principi di separazione del potere di indirizzo e di gestione, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 5

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione (CdA) di ciascuna ADISUC è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale e si compone:

- a) del Presidente;
- b) di due rappresentanti dell'Università eletti dal CUR;
- c) di due rappresentanti degli studenti eletti, in concomitanza con le elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto tra tutti gli studenti di cui all'articolo 1, secondo il metodo proporzionale D'Hondt, assegnando i seggi disponibili in base ai risultati in ordine decrescente.

2. I componenti del CdA restano in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo CdA. Ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, gli altri componenti devono essere in possesso del titolo di studio della laurea magistrale o titolo equipollente e di specifici requisiti di professionalità e di competenza, maturati nell'ambito dell'amministrazione pubblica e del diritto allo studio.

3. Tutti i componenti del CdA che, a vario titolo, assumono la carica successivamente all'iniziale costituzione dell'organo, restano in carica fino alla naturale scadenza, ovvero decadenza o scioglimento anticipato, del periodo per il quale il CdA è stato nominato.

4. Il Presidente della Giunta regionale nomina il CdA a seguito della designazione dei componenti previsti.

5. Per i componenti del CdA è corrisposta una indennità mensile nei limiti del 15 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali, ad eccezione del Presidente cui è corrisposto un assegno mensile pari al 30 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali. E' riconosciuto, in ogni caso, il rimborso delle spese di trasporto sostenute, debitamente rendicontate, per il raggiungimento della sede di svolgimento del CdA.

6. Il CdA esercita le funzioni di direzione politico-amministrativa dell'ADISUC nel rispetto dei principi di separazione dei poteri di indirizzo e di gestione di cui al decreto legislativo 165/2001, e vigila sulla rispondenza delle attività agli obiettivi programmati e agli indirizzi stabiliti dalla Regione. Il CdA elegge tra i suoi componenti, il Vice Presidente nella prima seduta utile ed approva:

- a) lo statuto dell'ADISUC;

- b) il bilancio di previsione, annuale e pluriennale e le relative variazioni;
- c) il rendiconto generale e un rendiconto sociale delle proprie attività;
- d) i piani di attività annuali e pluriennali in conformità alla programmazione e agli indirizzi stabiliti dalla Regione;
- e) il contratto di servizio con gli studenti;
- f) i bandi di concorso per l'assegnazione dei servizi e dei benefici;
- g) i regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi;
- h) il regolamento del personale con la relativa pianta organica;
- i) le direttive e i criteri relativi alla gestione dell'attività contrattuale;
- l) l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili, previa autorizzazione della Giunta regionale;
- m) le modalità di partecipazione ad attività consorziate per le iniziative, le funzioni ed i compiti comuni all'ADISUC.

7. Il CdA è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e, salvo quanto previsto al comma 10, delibera a maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente, in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del vice Presidente.

8. Le funzioni di segretario del CdA sono svolte dal direttore generale che redige i verbali delle sedute.

9. Il CdA si riunisce ogni volta che il Presidente ne ravvisa la necessità o quando almeno tre consiglieri ne fanno espressa richiesta scritta. Le convocazioni del CdA contenenti l'ordine del giorno sono effettuate a mezzo posta elettronica, di cui si dotano i singoli consiglieri e pubblicate sul sito istituzionale dell'ADISUC, almeno sette giorni prima della riunione o, in caso di motivata urgenza, con ventiquattro ore di preavviso. I componenti non prendono parte alle deliberazioni che li riguardano personalmente o che riguardano i loro parenti ed affini entro il quarto grado. Alle riunioni del CdA non partecipano soggetti estranei alla materia trattata o esterni all'ADISUC, salva specifica autorizzazione del CdA stesso che ne dà atto nel verbale di riunione, indicando il soggetto richiedente la partecipazione, nonché la specifica motivazione.

10. Le deliberazioni concernenti il regolamento del personale e le relative modifiche sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.

11. Il CdA è sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione, in caso di persistenti inadempienze, di reiterate violazioni di disposizioni normative ovvero di dimissioni della maggioranza dei componenti, nonché di accertata violazione del contratto di servizio con lo studente. Con il medesimo provvedimento è nominato un Commissario per la gestione straordinaria dell'ADISUC che resta in carica fino alla ricostituzione del CdA che ha luogo entro sei mesi dal decreto di scioglimento. -

12. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, provvede a nominare un commissario ad acta per l'adozione di specifici atti per i quali è stata accertata l'inerzia del CdA a provvedere nei termini assegnati.

13. In caso di dimissioni, decadenza o revoca per qualunque causa, i componenti del CdA sono sostituiti con atto dell'organismo di cui erano espressione.

Art. 6

(Direttore generale)

1. L'incarico di direttore generale è conferito ad esperti dotati di elevata e particolare professionalità, selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica, tra laureati magistrali o equipollenti, che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale di tipo dirigenziale almeno quinquennale in strutture pubbliche o private.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è di natura subordinata, a tempo pieno ed esclusivo, ed è esercitato nel rispetto dei principi di separazione dei poteri di indirizzo e di gestione di cui al decreto legislativo 165/2001 e nel rispetto della normativa vigente, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e conseguenti delibere della Giunta regionale per i dirigenti regionali di pari livello, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile per una sola volta. L'incarico di direttore generale è conferito dal CdA dell'ADISUC di riferimento che ne determina anche il trattamento giuridico ed economico nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso il trattamento economico omnicomprensivo, comprese le indennità di funzione e di risultato, non può essere superiore a quello spettante al direttore generale della Giunta regionale. All'incarico di direttore generale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Se l'incarico è conferito ad un dirigente di ruolo presso le amministrazioni pubbliche, per la durata dell'incarico lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

3. Il direttore generale, in conformità al principio della separazione dei poteri di indirizzo e di gestione di cui al decreto legislativo 165/2001, sovrintende alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il direttore generale è esclusivamente e personalmente responsabile della gestione e dei risultati, formula le proposte degli atti di competenza del CdA, dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi.

4. Il direttore generale è rimosso dall'incarico nei casi previsti dal contratto individuale di lavoro nonché nel caso di gravi inadempimenti o di gravi violazioni di leggi e nei casi in cui il risultato della gestione è in contrasto con le direttive e gli obiettivi definiti dal CdA. Il provvedimento è adottato dal CdA, previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine per le deduzioni.

Art. 7

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti sorteggiati, assicurando la rappresentanza di genere, tra i professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 39/2010 ed è nominato dal Consiglio regionale, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania). I revisori restano in carica per la stessa durata del CdA, anche se nominati successivamente alla data di insediamento del CdA. In caso di decadenza o scioglimento anticipato dello stesso CdA, il Collegio resta in carica fino all'originaria scadenza naturale dello stesso.

2. Il Presidente provvede alla convocazione ed all'organizzazione dei lavori.

3. Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ADISUC. Esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e sue variazioni, sul rendiconto generale, accerta la regolare tenuta contabile dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e riferisce per i singoli atti sui risultati dell'attività di controllo al CdA che, in caso di rilievi, adotta i provvedimenti conseguenti o fornisce motivate controdeduzioni al Collegio stesso. Se il Collegio conferma le osservazioni iniziali, trasmette l'atto osservato alla Giunta regionale per i provvedimenti che questa ritiene di adottare nell'esercizio del potere di vigilanza e di controllo sancito dallo Statuto della Regione Campania e dall'articolo 2.

4. Al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio è corrisposto esclusivamente l'onorario di cui agli articoli 37 e 38 del decreto del Ministero della Giustizia 2 settembre 2010, n.169

(Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) e non si applicano le maggiorazioni di cui all'articolo 38, comma 2. Al Presidente del Collegio non si applica la maggiorazione del compenso prevista dall'articolo 37, comma 5 del DM 169/2010. Il Presidente e gli altri componenti del Collegio, oltre quanto stabilito dal presente comma, non percepiscono altri compensi o indennità comunque denominati, in ragione della carica e dell'attività svolta e non è riconosciuto loro alcun rimborso spese.

TITOLO III DIRITTI DEGLI STUDENTI

Art. 8

(Tipologia dei servizi, azioni di controllo e sanzioni)

1. Il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 trova attuazione attraverso i seguenti servizi e benefici, comprensivi di quelli erogati agli studenti in possesso di specifici requisiti di reddito e di merito:

- a) le borse di studio;
- b) il servizio abitativo;
- c) i prestiti d'onore;
- d) il servizio di ristorazione;
- e) il servizio di informazione ed orientamento al lavoro;
- f) il servizio di agevolazione del trasporto pubblico;
- g) il servizio di promozione culturale, ricreativo, multimediale e delle attività sportive;
- h) il servizio di assistenza sanitaria;
- i) gli interventi in favore delle fasce di utenza in condizione di disabilità;
- l) l'attività part time e servizio di banche dati per la promozione del diritto allo studio;
- m) l'accesso alla cultura;
- n) i servizi per la mobilità internazionale;
- o) ogni altro servizio atto a realizzare il diritto allo studio universitario compatibile con la normativa prevista dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6, nonché dalla disciplina attuativa, e con la programmazione regionale.

2. Le ADISUC possono realizzare programmi comuni con gli enti locali per coordinare le attività a favore degli studenti con i servizi comunali e provinciali indirizzati alla generalità della popolazione giovanile. La convenzione che disciplina tale collaborazione prevede gli oneri a carico di ciascuna parte, fermo restando che le ADISUC sostengono esclusivamente gli oneri relativi alle proprie finalità istituzionali.

3. I servizi ed i benefici di cui al comma 1 sono disciplinati con apposito regolamento.

4. Le ADISUC esercitano la funzione di accertamento e controllo sulla veridicità delle domande per l'accesso ai servizi direttamente e d'intesa con le strutture dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, previa la stipula di apposita convenzione, nel rispetto delle previsioni e della disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 68/2012.

5. In caso di dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dalle norme penali per i fatti costituenti reato, si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 68/2012.

6. Nel caso di mancata restituzione di quanto indebitamente percepito in danaro e servizi, le ADISUC provvedono ad avviare ogni utile azione per il recupero delle somme e gli studenti sono tenuti al pagamento degli interessi legali e moratori che maturano a far data dalla scadenza fissata da ciascuna ADISUC per la restituzione, oltre le spese, dei diritti e degli onorari liquidati dall'autorità giudiziaria.

7. Le ADISUC trasmettono alla Regione, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione e sulla efficacia della presente legge che deve contenere i dati e le informazioni in ordine:

- a) alle iniziative attuate per il sostegno al diritto allo studio;
- b) allo stato di attuazione dei servizi previsti dalla presente legge;
- c) all'ammontare delle risorse ed il finanziamento delle borse di studio e dei prestiti d'onore previsti dalla legge;
- d) alle modalità di attuazione e di rispetto del contratto di servizio di cui all'articolo 9.

8. Il mancato invio della relazione di cui al comma 7 comporta l'applicazione dell'articolo 5, comma 12.

9. Per garantire il diritto allo studio universitario e per agevolare l'accesso ai principali mezzi strumentali da parte degli studenti, la Regione istituisce il Fondo per il rimborso delle spese di fotocopiatura di particolare definizione o dimensioni per studenti iscritti in facoltà tecnico-scientifiche e che necessitano di dotazione strumentale non ordinaria per la corretta fruizione dei corsi di laurea, nel quale confluiscono le risorse derivanti dai risparmi ottenuti dalla presente legge in misura non inferiore all'importo di euro 100.000,00 annui. La Giunta regionale, con deliberazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di accesso al fondo. Possono usufruire del rimborso esclusivamente gli studenti che hanno ottenuto almeno il 60 per cento dei crediti formativi universitari (CFU) relativi all'anno precedente la richiesta e che abbiano un reddito ai fini del calcolo ISEE inferiore ad euro 15.000,00. Per gli anni successivi al 2016 si provvede con legge di bilancio.

Art. 9

(Contratto di servizio e Garante dello studente)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione, predispone un apposito schema di contratto di servizio, recepito dall'ADISUC, con il quale quest'ultima si impegna a garantire, con efficacia ed efficienza, la tempistica, la continuità e gli standard qualitativi nell'erogazione dei servizi di cui alla presente legge, salvaguardando il diritto allo studio dello studente.

2. Con la medesima delibera è individuato, all'interno della struttura amministrativa competente della Regione, il dirigente abilitato a verificare il rispetto del contratto di servizio.

3. Entro sessanta giorni dall'insediamento, il CdA di ciascuna ADISUC nomina, nell'ambito del personale dirigenziale della propria struttura amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, il Garante dello studente per assicurare il rispetto del contratto di servizio. Ciascuna ADISUC pubblica sul proprio sito internet istituzionale, in una sezione dedicata e facilmente accessibile, il contratto di servizio con la tempistica dell'erogazione dei servizi ed il nome del Garante dello studente.

4. Le università sono tenute ad informare gli studenti del contenuto del contratto di servizio. Lo studente, all'atto dell'iscrizione ai corsi di studio, sottoscrive il contratto di servizio.
5. Il mancato rispetto dei termini del contratto di servizio comporta l'applicazione dell'articolo 5, comma 11.

Art. 10

(Consulta permanente Studenti-Regione)

1. Per garantire il confronto, il dialogo e la partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema di interventi e dei servizi di cui alla presente legge, è istituita la Consulta permanente Studenti - Regione (Consulta).
2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato ed è composta:
 - a) dai rappresentati degli studenti eletti nei Senati accademici delle università campane aderenti alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e dai corrispondenti organi di rappresentanza studentesca delle Istituzioni di alta cultura della Campania, di cui all'articolo 1, della legge 508/1999;
 - b) dai rappresentanti degli studenti eletti nel CdA delle ADISUC;
 - c) dai presidenti delle ADISUC e dai garanti degli studenti delle ADISUC;
 - d) dai rettori delle università della Campania aderenti alla CRUI, o loro delegati;
 - e) da un rappresentante dei dottorandi iscritti alle scuole di dottorato istituite presso gli atenei di riferimento. I rappresentanti sono eletti con metodo proporzionale in ciascuno degli atenei in concomitanza con le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione, definisce le modalità di funzionamento, i compiti e la durata della Consulta. La Consulta svolge le funzioni di monitoraggio dell'attuazione del contratto di servizio di cui all'articolo 9 e verifica gli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge anche per elaborare le proposte, gli studi e le ricerche per rendere più effettivo il diritto allo studio universitario. La struttura amministrativa competente assicura senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e a valere sulle risorse umane già in essere, il supporto tecnico per il funzionamento della Consulta.
4. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno e per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese, salvo il rimborso delle spese di trasporto sostenute per il raggiungimento della sede di svolgimento della riunione per i soli rappresentanti degli studenti. Agli oneri derivanti dal presente comma per un importo pari ad euro 1.000,00, per ciascun anno degli anni 2016, 2017 e 2018, si fa fronte con le risorse di cui alla Missione 4, Programma 4, Titolo I del bilancio regionale 2016-2018.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRIBUTARIE

Art. 11

(Incompatibilità e misure sul personale)

1. Il Presidente o i componenti dei CdA nonché il Presidente o i componenti del Collegio dei revisori contabili non possono trovarsi nelle cause di incompatibilità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
2. Il CdA di ciascuna ADISUC, entro tre mesi dalla prima seduta consiliare, trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione, la proposta di dotazione organica, suddivisa per categorie funzionali e

profili professionali, prevedendo contestualmente la relativa copertura finanziaria tenendo conto dei vincoli di bilancio e del rispetto del patto di stabilità.

3. Al personale delle ADISUC si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza previsti per il personale di ruolo della Giunta regionale. Le norme dei contratti collettivi di lavoro ed i principi contenuti nei contratti decentrati si applicano immediatamente al personale delle ADISUC mediante atti deliberativi del CdA che autorizza la stipula dei relativi contratti decentrati. Le ADISUC, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 165/2001, possono avvalersi, nei limiti numerici e funzionali delle proprie piante organiche e per i fini di cui alla presente legge, di personale delle università di riferimento.

4. Quando la gestione di alcuni interventi è affidata direttamente alle università, queste possono, nel rispetto della vigente normativa in tema di personale, utilizzare il personale delle ADISUC, previa intesa, rimborsando alle singole ADISUC gli oneri relativi al trattamento economico del personale messo a disposizione.

5. Il regolamento del personale con annessa pianta organica, è approvato dal CdA entro centocinquanta giorni dalla prima seduta dello stesso e dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla ricezione della deliberazione del CdA. La Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario ad acta in caso di mancata approvazione da parte del CdA entro il termine di cui al presente comma.

Art. 12

(Patrimonio, programmazione e bilancio)

1. Le ADISUC dispongono dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari:

- a) beni mobili e immobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso;
- b) finanziamento annuo della Regione, nella misura determinata dalla legge di approvazione del bilancio regionale, sulla base delle indicazioni del programma annuale di attività;
- c) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;
- d) rendite e proventi derivanti a operazioni sui beni patrimoniali;
- e) proventi derivanti da servizi forniti e lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- f) entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
- g) beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, già destinati all'attuazione del diritto allo studio universitario;
- h) entrate derivanti dalla tassa di cui all'articolo 13.

2. I diritti, gli oneri e gli adempimenti demandati alla Regione dall'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari) e dal decreto legislativo 68/2012, nonché della disciplina attuativa, sono attribuiti alle ADISUC.

3. Per la realizzazione degli interventi in favore del diritto allo studio universitario, la Giunta regionale concede in comodato alle ADISUC altri beni immobili. Nell'ambito della propria attività le ADISUC possono proporre alla Giunta regionale una migliore utilizzazione dei beni di cui al comma 1 mediante operazioni di project financing o permuta per valorizzare gli stessi ed offrire migliori opportunità agli studenti.

4. L'esercizio finanziario delle ADISUC coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione delle ADISUC, predisposto secondo le norme di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è adottato dai CdA entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce ed è presentato a cura del Presidente della Giunta regionale, nei modi e nei termini fissati dall'articolo

5 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76) e approvato unitamente alla legge di bilancio della Regione. Il rendiconto generale delle ADISUC, predisposto con le modalità di cui al decreto legislativo 118/2011, è adottato dai CdA entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce ed è approvato unitamente al rendiconto generale della Regione. Il rendiconto sociale di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), è redatto secondo i principali standard nazionali.

5. La Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare permanente competente per materia, approva entro il mese di maggio la programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario. Il parere della Commissione si intende acquisito trascorsi trenta giorni dalla formale richiesta.

6. La programmazione annuale regola i servizi di cui all'articolo 8 e ne individua gli standard qualitativi minimi ai quali le ADISUC si conformano.

7. La Giunta regionale assegna alle ADISUC e alle università convenzionate le risorse finanziarie per le spese di gestione e di investimento secondo quanto previsto nel piano annuale.

8. Sono attivati, in attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e dal decreto legislativo 68/2012, nell'ambito degli interventi regionali di edilizia residenziale pubblica, programmi pluriennali relativi alle esigenze abitative degli studenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 8, della legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari), riservando a tale scopo una quota percentuale di finanziamenti disponibili.

9. Il piano annuale è approvato dalla Giunta regionale.

10. Per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità delle ADISUC si applica la normativa statale e regionale vigente in materia.

Art. 13

(Disposizioni tributarie)

1. La tassa regionale, istituita con legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per l'incremento delle disponibilità finanziarie finalizzate all'erogazione di borse di studio e dei prestiti d'onore agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, costituisce tributo proprio della Regione Campania.

2. I proventi della tassa di cui al comma 1 non possono essere utilizzati dalla Regione e dalle ADISUC per finalità diverse dalle borse di studio e dai servizi direttamente erogati a favore degli studenti. Sul sito di ogni singola ADISUC sono pubblicate annualmente le entrate e le uscite relative alla tassa regionale di cui al comma 1.

3. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale e che hanno sede legale nella Regione Campania nonché per l'iscrizione agli istituti di cui alla legge 508/1999, destinatari degli interventi regionali del diritto allo studio universitario, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 1.

4. L'importo della tassa di cui al comma 1 è regolamentato dall'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 68/2012. La ripartizione in tre fasce della tassa, ai sensi del decreto legislativo 68/2012, viene attuata a seguito dell'attivazione di un tavolo tecnico tra gli uffici della Regione ed i rappresentanti delle università e degli studenti, nella medesima proporzione valida per la composizione del CdA, designati dai singoli atenei. La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito.

La tassa di cui al comma 1 è corrisposta dagli studenti mediante versamento alle tesorerie delle ADISUC in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio, contestualmente al pagamento della prima rata delle tasse universitarie ed è rimborsata ai beneficiari degli interventi non destinati alla generalità degli studenti in attuazione del decreto legislativo 68/2012 nonché della disciplina attuativa. La tassa è rimborsata agli studenti risultati idonei nelle graduatorie formulate dalle ADISUC per l'ottenimento dei benefici relativi alle borse di studio.

5. La tassa prevista dall'articolo 190, comma 1 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale provvisti di titolo in quanto accademico conseguito in una università avente sede in Regione Campania, costituisce tributo proprio della Regione Campania, a norma dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), per l'incremento delle risorse finalizzate agli interventi del diritto allo studio universitario. L'ammontare della tassa è di euro 104,00.

6. Se il tavolo di cui al comma 4, non provvede alla rideterminazione dell'importo della tassa per il diritto allo studio ai sensi dell'articolo 3, comma 21, della legge 549/1995, la Giunta regionale, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, stabilisce con deliberazione la predetta rideterminazione, indicando il limite massimo dell'indicatore di situazione economica equivalente per l'attribuzione delle borse di studio nel rispetto della normativa nazionale.

7. La tassa di cui al comma 5 è corrisposta con versamento su apposito conto corrente postale, intestato alla Regione Campania con la causale: "Tassa o contributo a favore della Regione Campania per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale". Il pagamento della tassa è dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione oppure per le professioni per le quali non si dà luogo al rilascio del titolo all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

8. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono riscossi e gestiti dalle ADISUC e iscritti nel bilancio delle stesse ADISUC, nel rispetto delle norme sull'armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al decreto legislativo 118/2011. I proventi delle tasse di cui al comma 5 sono iscritti nel bilancio regionale. All'accertamento, liquidazione e riscossione, all'applicazione delle sanzioni, alla decadenza, ai rimborsi e ai ricorsi amministrativi, relativi ai tributi di cui ai commi 1 e 5, si applicano le norme previste dalla legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).

Art. 14

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede, per il corrente esercizio finanziario, a risorse invariate rispetto allo stanziamento 2016, per le spese di funzionamento e del personale, con le risorse regionali di cui alla Missione 4, Programma 4, Titolo 1 del bilancio regionale vigente per il 2016, per gli anni successivi si provvede mediante stanziamenti della legge di bilancio. Per la copertura del fabbisogno delle borse di studio e dei prestiti d'onore si provvede con le entrate della tassa di cui all'articolo 13, comma 1, con le risorse statali e regionali secondo le indicazioni del decreto legislativo 68/2012, nonché con eventuali risorse a valere sui programmi aggiuntivi.

2. Tutti i risparmi derivanti dall'introduzione della presente legge sono reinvestiti nei servizi per il diritto allo studio universitario.

3. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, e si provvede all'adempimento dei compiti derivanti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15

(Norme transitorie, finali e di abrogazione)

1. Entro il 30 giugno 2016, le università ed il CUR assicurano l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle università nel CdA delle ADISUC, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c). Entro il 30 luglio 2016, il Presidente della Giunta regionale, con decreto, nomina i membri del CdA delle ADISUC. In attesa dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 6 da concludersi entro novanta giorni dall'insediamento del CdA di ciascun ADISUC, il Presidente della Giunta regionale nomina, con decreto, il Direttore generale facente funzioni delle ADISUC, scelto sulla base dei requisiti di cui al medesimo articolo 6. Il CdA delle ADISUC, entro il 30 ottobre 2016, approva tutti i regolamenti di propria competenza, il piano delle attività ed il bilancio di previsione per l'anno 2017 in linea con gli indirizzi della programmazione regionale.
2. Alla data di insediamento degli organi di cui all'articolo 4, sono sciolte e poste in liquidazione le Aziende per il diritto allo studio universitario (ADISU), previste dalla precedente normativa regionale. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla liquidazione delle suddette ADISU, il Presidente della Giunta regionale nomina per ciascuna ADISU, con decreto, il commissario liquidatore scelto tra personale appartenente ai ruoli della Regione Campania. L'incarico si intende svolto in ragione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 165/2001 e non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva. Le procedure di liquidazione si concludono entro novanta giorni dalla nomina del Commissario il quale, al novantesimo giorno, cessa dal suo incarico.
3. Il personale delle disciolte ADISU con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nei ruoli del personale delle corrispondenti ADISUC con le qualifiche e le anzianità di servizio possedute alla medesima data, senza soluzione di continuità. Allo stesso personale è riconosciuto il mantenimento del trattamento economico fondamentale in godimento all'atto dell'inquadramento nell'organico dell'ADISUC.
4. Entro il termine indicato al comma 2, il commissario liquidatore provvede:
 - a) all'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente;
 - b) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso eventualmente pendenti;
 - c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;
 - d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l'assolvimento dei compiti connessi alla soppressione degli enti.
5. Il commissario liquidatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale l'elenco delle eventuali situazioni giuridico patrimoniali da liquidare e l'inventario dei beni.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17/1996, provvede a nominare, se non presenti, il Collegio dei revisori dei conti per ciascuna delle sette ADISU previste dalla legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari – Adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390). I Revisori dei conti restano in carica fino all'avvenuta liquidazione delle suddette ADISU.
7. L'ADISUC1 subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle disciolte ADISU, aventi sede legale nella provincia di Napoli, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.
8. L'ADISUC2 subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle disciolte ADISU, aventi sede legale nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.
9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano tutti i contratti di collaborazione, consulenza, libero professionali nonché gli incarichi dirigenziali esterni di ciascuna ADISU di cui all'articolo 19, comma 6 del d.lgs 165/2001 fatta eccezione per i direttori amministrativi di ciascuna di esse che restano in carica fino al termine del commissariamento.

10. Le ADISUC adottano per il personale in esubero gli opportuni provvedimenti in conformità della vigente normativa.

11. Per l'esercizio 2016 gli oneri derivanti dalla costituzione delle ADISUC gravano, in misura proporzionale al numero degli iscritti, sul bilancio delle relative ADISU. Le sette ADISU autorizzano le proprie spese, fino alla conclusione del processo di liquidazione, attraverso il bilancio 2016 per i dodicesimi corrispondenti.

12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate:

- a) la legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari. Adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390);
- b) i commi da 18 a 24 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2014).

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Disegno di legge ad iniziativa della Giunta regionale – Presidente Vincenzo De Luca e Assessore Lidia D'Alessio.

Acquisito dal Consiglio Regionale il 29 dicembre 2015, con il n. 225 del registro generale ed assegnata alla VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame e I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 aprile 2016.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Costituzione 27 dicembre 1947: "Costituzione della Repubblica italiana".

Articolo 3: "3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."

Articolo 33: "33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato."

Articolo 34: "La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso."

Articolo 117: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;

- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".

Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6: "Statuto della Regione Campania".

Articolo 4: "Principio di uguaglianza."

"1. La Regione riconosce e garantisce i diritti di libertà e di uguaglianza previsti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali riconosciute nel nostro ordinamento ponendoli a fondamento e limite di tutte le proprie attività.

2. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale, sessuale, etnico e religioso che limitano l'uguaglianza e la libertà dei cittadini.

3. La Regione riconosce l'apporto derivante dalle diverse storie, dalle diverse culture e dalle radici religiose cristiane delle comunità campane e considera l'incontro tra le differenti civiltà, religioni e culture del Mediterraneo quale fondamentale strumento di formazione e crescita di una comunità pluralista ed interetnica."

Articolo 8: "Obiettivi."

"1. La Regione promuove ogni utile iniziativa per favorire:

- a) la lotta contro la pena di morte, la tortura fisica e psichica, il terrorismo, la riduzione in schiavitù e ogni forma di tratta degli esseri umani;
- b) l'accrescimento per ogni persona delle opportunità e delle garanzie di libertà nella elaborazione del proprio progetto di vita in contesti liberamente scelti;
- c) la cultura della legalità e il contrasto alla criminalità; il diritto di ogni persona alla propria integrità fisica e psichica, alla propria sicurezza e la tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute ed internate;
- d) la tutela del principio secondo cui il patrimonio genetico di ogni individuo è bene indisponibile e la tutela della vita umana nel rispetto delle leggi dello Stato;
- e) il riconoscimento ed il sostegno alla famiglia fondata sul matrimonio ed alle unioni familiari, nel rispetto dei principi dettati dagli articoli 3, 29 e 30 della Costituzione orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;
- f) il diritto all'informazione e all'accesso alle procedure di adozione e alle tecniche di procreazione assistita, senza discriminazioni, nel rispetto delle leggi statali;
- g) la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica; la tutela ed il sostegno dei luoghi dove si formano, si condividono e si diffondono le conoscenze scientifiche e tecnologiche; l'interazione tra saperi; la realizzazione ed il potenziamento delle reti di eccellenza e l'incremento della cooperazione scientifica internazionale;
- h) il riconoscimento e la valorizzazione delle attività associative svolte in ambito sociale, culturale, economico e politico;
- i) la tutela della maternità e il diritto dei bambini alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere;
- l) la valorizzazione di istruzione, formazione professionale ed alta formazione al fine di assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;
- m) la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, delle diversità culturali, religiose e linguistiche, nonché di quelle relative ai dialetti locali;
- n) l'adozione di politiche tese a valorizzare la qualità ed il merito di ciascun individuo;
- o) la realizzazione di un elevato livello delle prestazioni concernenti i diritti sociali nonché il godimento dei diritti politici e sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati e degli apolidi, ivi compreso il diritto di voto, per quanto compatibile con la Costituzione;
- p) l'attuazione di politiche tese a garantire un livello elevato di tutela della salute fondate sulla prevenzione e su un qualificato sistema sanitario regionale basato, innanzitutto, su una qualificata sanità pubblica;

- q) l'adozione di sistemi di garanzia della sicurezza alimentare e degli interessi dei consumatori;
- r) la valorizzazione delle risorse economiche, turistiche e produttive di ogni area del territorio regionale ed il superamento delle disuguaglianze sociali derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione in modo da garantire la piena occupazione;
- s) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e del patrimonio rurale; la tutela degli ecosistemi e della biodiversità; la difesa della vita delle piante e il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali come previsti dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria;
- t) l'accesso ai beni pubblici necessari al godimento dei diritti di cittadinanza;
- u) il riconoscimento dell'acqua, dell'aria e del vento come beni comuni dell'umanità di valore universale indirizzandone l'utilizzo all'interesse pubblico;
- v) la pratica delle attività sportive."

Comma 3, lettera a) e 4 lettere a), c) .

Legge 27 dicembre 2002, n. 289: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)".

Articolo 26: "Disposizioni in materia di innovazione tecnologica".

Comma 5: "5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e dall'articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione al rilascio dei titoli accademici, le istituzioni devono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di:

- a) presentare un'architettura di sistema flessibile e capace di utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell'interattività, salvaguardando il principio della loro usabilità;
- b) favorire l'integrazione coerente e didatticamente valida della gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita;
- c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse di apprendimento per ciascun courseware;
- d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso l'offerta di un articolato servizio di teletutoring;
- e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in funzione della certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative di sistemi e-learning in grado di supportare il flusso di dati multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti."

Decreto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509).

Articolo 3: "Titoli e corsi di studio".

"1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

- a) laurea (L);
- b) laurea magistrale (L.M.).

2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).

3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e

di dottorato di ricerca istituiti dalle università.

4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.

6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.

8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.

9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

10. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri."

Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212: "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508".

Articolo 3: "Titoli e corsi".

"1. Le istituzioni rilasciano i seguenti titoli:

- a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
- b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
- c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
- d) diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca nel campo corrispondente;
- e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento.

2. I titoli conseguiti al termine dei corsi dello stesso livello, nell'ambito della stessa scuola, hanno identico valore legale.

3. Il corso di diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.

4. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate.

5. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici, individuati con il decreto del Ministro di cui all'articolo 5.

6. Il corso di formazione alla ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale è

equiparato al dottorato di ricerca universitario.

7. Il corso di perfezionamento o master risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.

8. Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale.

9. Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo non sono ammessi candidati privatisti."

Decreto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38: "Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla L. 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della L. 15 maggio 1997, n. 127."

Articolo 8: "Riconoscimento ai fini dell'accesso ai corsi di studio universitari."

Comma 1: "1. I diplomi rilasciati dalle scuole riconosciute al termine dei corsi di studio di cui all'articolo 6 consentono l'accesso ai corsi di laurea specialistica appartenenti alle classi delle lauree universitarie specialistiche in «Interpretariato di conferenza» (n. 39/S) e in «Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica» (n. 104/S) di cui al D.M. 28 novembre 2000, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, con le modalità di cui all'articolo 5 dello stesso decreto."

Note all'articolo 5.

Comma 6.

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 già citato all'articolo 4, comma 2.

Note all'articolo 6.

Commi 2 e 3.

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 già citato all'articolo 4, comma 2.

Note all'articolo 7.

Comma 1.

Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 già citato all'articolo 6, comma 2.

Comma 2.

Decreto Ministero della Giustizia 2 settembre 2010, n. 169: "Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili"

Articolo 37: "Funzioni di sindaco".

"1. Al professionista che svolge le funzioni di sindaco di società, oltre ai compensi per i rimborsi di spese di cui al titolo II, spettano onorari specifici per:

- a) le attività di cui agli articoli 2403, primo comma, e 2404 del codice civile;
- b) la redazione della relazione al bilancio dell'esercizio precedente, di cui all'articolo 2429 del codice civile, oltre che per il rilascio di valutazioni, pareri o relazioni poste dalla legge a carico del sindaco di società;
- c) la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea, che non porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio, e del comitato

esecutivo, nonché per la partecipazione a ciascuna riunione del collegio sindacale, ad eccezione di quelle indette per le riunioni periodiche, finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie, all'esame delle denunce ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile o comunque richiesta da un componente l'organo amministrativo, o da altri organi della società, o da altri enti o autorità.

2. L'onorario di cui alla lettera a) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico dell'esercizio in cui sono svolte le riunioni periodiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, a quelli dell'esercizio precedente. Ad ogni valore dei componenti positivi di reddito lordi corrisponde un solo onorario di riferimento, determinato, ad eccezione del primo scaglione, in relazione alla posizione dei componenti positivi di reddito lordi all'interno dello scaglione, come segue:

fino a euro 258.228,44: euro 929,63;

da euro 258.228,45 a euro 2.582.284,49: da euro 929,64 a euro 1.859,25;

da euro 2.582.284,50 a euro 25.822.844,94: da euro 1.859,26 a euro 3.718,49;

oltre euro 25.822.844,94: euro 3.718,49 più un aumento di euro 799,99 per ogni euro 10.000.000,00 o frazione di euro 10.000.000,00.

L'onorario è sempre relativo ad un esercizio sociale. Nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio sociale o di nomina in corso d'esercizio, l'onorario è determinato in funzione del tempo di permanenza nella carica.

3. L'onorario di cui alla lettera b) del comma 1 è commisurato al maggiore ammontare tra l'importo complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d'esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, e l'importo del capitale sociale sottoscritto. Ad ogni valore di patrimonio netto, o di capitale sociale sottoscritto, corrisponde un solo onorario di riferimento determinato in relazione alla posizione del patrimonio netto, o del capitale sociale sottoscritto, all'interno dello scaglione, come segue:

da euro 10.000,00 a euro 119.999,99: da euro 774,69 a euro 1.162,04;

da euro 120.000,00 a euro 516.456,89: da euro 1.162,05 a euro 1.936,71;

da euro 516.456,90 a euro 2.582.284,49: da euro 1.936,72 a euro 3.098,75;

da euro 2.582.284,50 a euro 10.329.137,97: da euro 3.098,76 a euro 4.648,11;

da euro 10.329.137,98 e oltre: euro 4.648,12 più un aumento di euro 774,69 ogni euro 5.164.568,99 o frazione di euro 5.164.568,99.

Qualora si tratti di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di redditi patrimoniali, gli onorari previsti in questo comma sono ridotti del 50%. Analoga riduzione è applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la società si trovi in stato di liquidazione, o in procedura concorsuale, o comunque non svolga alcuna attività. L'onorario di cui alla lettera b) del comma 1, relativo ai bilanci straordinari, ed eventualmente al bilancio consolidato, è determinato nella misura sopra identificata, ridotto dal 10% fino al 50%. In ogni caso, l'onorario di cui alla lettera b) non può superare l'importo di euro 60.000,00.

4. L'onorario di cui alla lettera c) del comma 1 è pari agli onorari graduali massimi previsti alla lettera e), punto I, della tabella contenuta nell'articolo 26 con il valore della pratica determinato in misura pari al capitale sociale sottoscritto della società. Per la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea che porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio, spettano gli onorari graduali massimi previsti alla lettera e), punto I, della tabella contenuta nell'articolo 26 e il valore della pratica è determinato in misura pari al capitale sociale sottoscritto della società.

5. Qualora il professionista abbia la carica di presidente del collegio i compensi di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorati del 50%.

6. Gli onorari specifici di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26.

7. Gli onorari del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo del 100% in tutti quei casi in cui il collegio sindacale è chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme di legge entrate in vigore successivamente all'approvazione della presente tariffa, oppure quando ulteriori adempimenti siano richiesti da altri organi della società, da altri enti od autorità, o derivino dalla struttura organizzativa della stessa società.

8. Gli onorari del presente articolo si applicano anche per il professionista che ricopra la carica di revisore, o sindaco, di enti privati e di consorzi.

9. Le indennità previste dall'articolo 19 sono cumulabili solo se relative ad assenza dallo studio per trasferte al di fuori del comune dove è ubicato lo studio stesso.

10. Per qualsiasi ulteriore adempimento posto a carico del Presidente o dei componenti del collegio saranno applicati gli onorari previsti dalla tabella 1 prevista dall'articolo 26 e dalle tabelle 2 e 3, allegate al presente decreto.

11. Al professionista designato a comporre il consiglio di sorveglianza nel sistema di amministrazione dualistico, per le attività di cui alla lettera c) dell'articolo 2409–terdecies del codice civile spettano gli onorari determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.".

Articolo 38: "Funzione di revisore in enti pubblici".

"1. Al professionista, revisore in enti pubblici, per i quali non sia prevista un'apposita tariffa, spettano gli onorari previsti all'articolo precedente per i sindaci di società, commisurati rispettivamente:

- a) alle entrate degli enti anziché ai componenti positivi di reddito;
- b) al fondo di dotazione anziché al patrimonio netto;
- c) al fondo di dotazione anziché al capitale sociale.

2. Qualora l'incarico comporti particolari difficoltà, o nel caso di unico revisore, agli onorari massimi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 37 può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.".

Note all'articolo 8.

Comma 1, lettera o) e 4.

Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68: "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6."

Articolo 10: "Controllo della veridicità delle dichiarazioni".

"1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, procedono al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata dallo studente, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. A tale fine, alle università, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti erogatori dei servizi, è data facoltà di accesso diretto, previa stipula di apposita convenzione, al Sistema di interscambio anagrafe tributaria degli Enti locali (SIATEL) dell'Agenzia delle entrate.

2. Gli enti erogatori dei servizi di cui al presente decreto, inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all'Amministrazione finanziaria e possono richiedere alla stessa l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali. I componenti del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano dei servizi sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.

3. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi

interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato."

Comma 5.

Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica."

Articolo 38: "Altre disposizioni in materia tributaria".

Comma 3: "3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata dall'ente erogatore, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo."

Note all'articolo 10.

Comma 2, lettera a).

Legge 21 dicembre 1999, n. 508 già citata alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 1.

Articolo 1: "Finalità della legge".

"1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati."

Note all'articolo 11.

Comma 3.

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 già citato all'articolo 4, comma 2.

Note all'articolo 12.

Comma 2.

Legge 2 dicembre 1991, n. 390: "Norme sul diritto agli studi universitari".

Articolo 21: "Beni immobili e mobili".

- “1. Alle regioni è concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari.
2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai beni di cui al comma 1, nonché ogni eventuale tributo, sono posti a carico delle regioni.
3. Alle regioni è concesso l'uso dei beni immobili delle università e del materiale mobile in essi esistente, destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.
4. Per i beni di cui al comma 3, le modalità dell'uso ed il relativo canone sono determinati, sulla base di una stima del valore dei beni effettuata dall'ufficio tecnico erariale, con apposita convenzione tra regione e università da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti dalla proprietà dei beni.
5. Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la destinazione di cui al presente articolo, i beni devono essere riconsegnati all'università o allo Stato.
6. Nel caso di beni immobili non destinati esclusivamente alle finalità di cui ai commi 1 e 3, l'uso di parte degli stessi connesso alla realizzazione del diritto agli studi universitari è disciplinato con apposita convenzione tra regione e Stato o tra regione ed università.
7. Le regioni subentrano alle università e alle opere universitarie, aventi sede nel loro territorio, nei rapporti contrattuali da esse conclusi con terzi, relativi all'uso dei beni immobili e mobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.
8. All'accertamento dei beni di cui ai commi 1, 3 e 6 provvede, per ciascuna regione sede di università, una commissione nominata dal Ministro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Le commissioni, composte da rappresentanze paritetiche della regione, del comune, dell'università, del Ministero e del Ministero delle finanze, accertano, nel termine di novanta giorni dalla costituzione, la condizione giuridica dei beni stessi.
10. Lo Stato e le università hanno facoltà di concedere in uso alle regioni, per i fini indicati nella presente legge, altri immobili mediante apposite convenzioni. L'uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti allo Stato o all'università dalla proprietà dei beni.”.

Comma 4.

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7: “Norme sul diritto agli studi universitari”.

Articolo 5: "Bilanci degli enti ed organismi dipendenti”.

- “1. Sono considerati dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, gli enti e gli organismi a carico, in via ordinaria, totalmente o principalmente del bilancio regionale. Questi soggetti sono identificati annualmente in elenco approvato con decreto del Presidente della Giunta e sottoposto alla deliberazione del Consiglio unitamente al bilancio annuale di previsione della Regione. Nello stesso elenco sono, altresì, ricompresi tutti quei soggetti pubblici per i quali le leggi regionali prevedono la trasmissione dei bilanci della Regione.
2. Gli enti e gli organismi anzidetti propongono entro il 15 settembre di ogni anno un programma di attività, il cui contenuto è disciplinato nel provvedimento di cui al comma 8. Il programma è approvato dalla Giunta e concorre a produrre gli elementi di informazione di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Al 30 maggio gli enti e gli organismi di cui al presente articolo trasmettono relazioni riferite all'andamento della spesa per competenza e cassa all'Assessorato al Bilancio che annualmente, a sua volta, relaziona al Consiglio per i necessari provvedimenti.
4. I bilanci dei soggetti identificati al comma 1 sono approvati dagli organi di governo degli stessi soggetti annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto della regione, dalle leggi regionali istitutive e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione, comunque non oltre il 15

ottobre di ogni anno per consentire alla Giunta di iscrivere nel proprio bilancio di previsione lo stanziamento relativo. I suddetti bilanci sono predisposti in conformità alle norme dettate dalla presente legge per la predisposizione del bilancio annuale di previsione e sono informati ai criteri della annualità, universalità, integrità ed equilibrio finanziario o economico.

5. Nel caso di partecipazione a quote di capitale, o fondo, in società di capitali, anche consortili, associazioni, fondazioni, la Regione esercita i propri diritti di socio, associato, partecipante, nelle modalità e nei termini previsti dalla legislazione vigente in materia, dallo Statuto della Regione, dagli statuti dei soggetti partecipati e dalle leggi regionali in materia. In allegato al rendiconto generale cui all'articolo 46 sono elencate le partecipazioni cui al presente comma con annessa relazione illustrativa.

6. Il rendiconto degli enti e degli organismi identificati al comma 1, è formato secondo le regole stabilite per il conto consuntivo nella presente legge, ovvero sulla base delle regole pertinenti secondo la natura dell'ente o dell'organismo. Il rendiconto è deliberato dai rispettivi organi di governo entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce, ovvero nei maggiori termini previsti dagli statuti, dalla legge regionale o nazionale ed è trasmesso alla Giunta entro cinque giorni lavorativi dalla data di approvazione. Accompagna i rendiconti, formando oggetto della stessa approvazione, una relazione sulla gestione che evidenzia le risorse delle quali si è disposto nell'anno, cui lo stesso rendiconto si riferisce, ed i costi sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi e gli impegni a finire.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano agli enti che, in base a leggi statali o regionali, adottano esclusivamente una contabilità economica - patrimoniale di tipo particolare sulla base di regole di adeguamento specificamente stabilite con il provvedimento di cui al comma 8 del presente articolo. Nella materia della Sanità questo provvedimento è informato alla disciplina prevista all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede a revisionare i sistemi contabili degli enti ed organismi dipendenti dalla Regione, al fine di armonizzarli, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della "legge statale", alle disposizioni della presente legge oppure per trasformarli secondo modelli privatistici, ai sensi del precedente comma.

9. La normativa di cui al comma 8, in particolare, deve specificare le circostanze che incidono sull'equilibrio della gestione o che comportano, nel corso di essa, maggiori spese e/o i maggiori costi, così come minori entrate e minori proventi o ricavi. Queste circostanze devono essere preventivamente segnalate alla Giunta e da questa assentite con apposito provvedimento, nella stessa normativa sono definite le responsabilità che al riguardo gravano sugli Organi degli enti e degli organismi.

10. Gli enti e gli organismi sono tenuti ad adeguare alla disciplina di cui al comma 8 il loro sistema di contabilità inderogabilmente entro i successivi 30 giorni, scaduti i quali la Giunta porrà in atto poteri surrogatori.

11. Gli enti e gli organismi di cui al comma 1, se non provvedono agli adempimenti di cui al comma 4, e alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del conto consuntivo sono, nelle persone dei direttori generali, ovvero dei legali rappresentanti di tali enti o organismi, sottoposti a sanzioni pecuniarie nella misura di euro 50.000,00".

Comma 8.

Legge 14 novembre 2000, n. 338: "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari".

Articolo 1: "Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari".

Comma 8: "8. Per tenere conto delle specifiche esigenze degli alloggi e delle residenze per gli studenti universitari, gli interventi finanziati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, con le risorse regionali disponibili per i programmi pluriennali per l'edilizia

residenziale pubblica, possono essere effettuati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, anche direttamente dalle regioni o tramite gli organismi regionali di cui al comma 1, e anche in deroga alle norme e alle caratteristiche tecniche di cui agli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché nel rispetto delle disposizioni del decreto di cui al comma 4 del presente articolo e sempre a condizione che permanga la destinazione delle opere alle finalità della presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorità regionali.”.

Note all'articolo 13.

Comma 4.

Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 8.

Articolo 18: “Sistema di finanziamento”.

Comma 8: “8. L'importo della tassa per il diritto allo studio è disciplinato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il cui comma 21 è sostituito dal seguente:

“21. Le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia più bassa della tassa è fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio è fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa è dovuta nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.”.

Comma 5.

Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592: “Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore”.

Articolo 190, comma 1: “È istituita una tassa per le Opere delle Università o Istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale.”.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.”.

Articolo 121: “Percezione e ripartizione delle entrate già spettanti agli enti pubblici”.

“Le entrate di cui al primo comma dell'articolo precedente, derivanti da contributi o imposizioni a carico di persone fisiche o giuridiche o comunque a queste riferibili o pertinenti a beni mobili o immobili, sono percepite direttamente dalla regione nella quale si trova il rispettivo domicilio fiscale o sono situati i beni, con l'osservanza dell'art. 14 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in quanto applicabile.

Le entrate di cui sopra saranno direttamente percepite dai comuni, province o comunità montane nel caso in cui siano relative a funzioni trasferite a questi enti.”.

Comma 6.

Legge 28 dicembre 1995, n. 549: “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.”.

Articolo 3 comma 21: “21. Le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia più bassa della tassa

è fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio è fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa è dovuta nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.”.

Note all'articolo 14.

Comma 1.

Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 8.

Note all'articolo 15.

Commi 2 e 9.

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 già citato all'articolo 4, comma 2.

Articolo 24: “Trattamento economico”.

“1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività.

1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.

2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216 nonché dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.

5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993 e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziare per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.

7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.

8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.

9. Abrogato."

Articolo 19: "Incarichi di funzioni dirigenziali".

Comma 6: "6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o

che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.”.

Comma 6.

Legge Regionale 7 agosto 1996, n. 17: “Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania”.

Articolo 3: “Competenze”.

“1. In attuazione di quanto prescritto dall'articolo 47, comma 1, lettera e) dello Statuto della Regione Campania il Presidente della Giunta regionale effettua le nomine di competenza della Regione riguardanti:

- a) i componenti di organi monocratici e collegiali che esercitano funzioni di indirizzo, governo, amministrazione e gestione in enti, aziende e organismi regionali comunque denominati;
- b) i componenti di organi monocratici e collegiali delle società e delle fondazioni regionali.

2. Nei casi in cui le leggi e gli statuti degli enti, delle aziende e degli organismi regionali attribuiscono alla Giunta regionale le nomine di cui al comma 1, queste sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della stessa.

3. In attuazione di quanto prescritto dall'articolo 26, comma 4, lettera e) dello Statuto della Regione Campania sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale le nomine di competenza della Regione riguardanti:

- a) i componenti di organi monocratici e collegiali che esercitano funzioni di controllo e garanzia negli enti, aziende o organismi regionali indicati nell'allegato A;
- b) il difensore civico presso la Regione Campania, la commissione pari opportunità, il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il garante dell'infanzia e dell'adolescenza ed i componenti delle consulte, degli osservatori, delle commissioni e dei comitati indicati nell'allegato B.

4. Restano attribuite agli enti, associazioni ed organismi rappresentati le nomine dei propri rappresentanti in collegi nell'ambito di enti ed organismi, comunque denominati, aventi natura consortile o di associazione rappresentativa.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i riferimenti contenuti nelle leggi dello Stato, nelle leggi regionali e negli statuti degli enti, delle agenzie e degli organismi regionali a nomine di competenza della Regione, senza indicazione dell'organo regionale competente, si interpretano in conformità ai commi 1, 2 e 3. Nei rimanenti casi le nomine sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale quale rappresentante della Regione Campania.”.

Comma 12, lettera b).

Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16: “Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014).”.

Articolo 1, commi da 18 a 24: “18. Al fine di promuovere l'interazione tra le ADISU regionali, le stesse possono organizzare in comune e per area territoriale i servizi per l'utenza.

19. La tassa regionale istituita con legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per l'incremento delle disponibilità finanziarie finalizzate all'erogazione di

borse di studio e dei prestiti d'onore agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi costituisce tributo proprio della Regione Campania.

20. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale e che hanno sede legale nella Regione Campania, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 19. Tale disposizione si applica anche agli studenti degli istituti superiori di grado universitario di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), destinatari degli interventi regionali del diritto allo studio universitario.

21. L'importo della tassa di cui al comma 19 è regolamentato secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo del 29 marzo 2012 n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettere f), e al comma 6). La ripartizione in tre fasce della tassa, ai sensi del decreto legislativo 68/2012, è attuata a seguito dell'attivazione di un tavolo tecnico tra gli Uffici della Regione e tutte le Università. La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito. La tassa di cui al comma 19 è corrisposta dagli studenti mediante versamento alle tesorerie delle ADISU, in un'unica soluzione entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio contestualmente al pagamento della prima rata delle tasse universitarie; è rimborsata ai beneficiari degli interventi non destinati alla generalità degli studenti in attuazione del decreto legislativo 68/2012, nonché della disciplina attuativa. La tassa è rimborsata agli studenti risultati idonei nelle graduatorie formulate dalle ADISU per l'ottenimento dei benefici relativi alle borse di studio.

22. La tassa prevista dall'articolo 190, comma 1, del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, provvisti di titolo in quanto accademico conseguito in una Università avente sede in Regione Campania, costituisce tributo proprio della Regione Campania, a norma dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), per l'incremento delle risorse finalizzate agli interventi del diritto allo studio universitario. L'ammontare della tassa è di euro 104,00.

23. La tassa di cui al comma 21 è corrisposta dagli interessati con versamento su apposito conto corrente postale intestato alle tesorerie delle ADISU. Il pagamento della tassa è dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione oppure, per le professioni per le quali non si dà luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

24. I proventi delle tasse di cui ai commi 19 e 21 sono iscritti nel bilancio delle ADISU. All'accertamento, liquidazione e riscossione, all'applicazione delle sanzioni, alla decadenza, ai rimborsi e ai ricorsi amministrativi relativi ai tributi di cui ai commi 19 e 22, si applicano le norme previste alla legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).".